Domenica, 24 Aprile 2016 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia Benvenuto briguglio - Control panell Esci



IMMIGRA

- Home
- Contatti
- Redazione
- Disclaimer
- Privacy
- RSS
- Newsletter
- Sostieni
- Registrati
- Archivio
- <u>Legislazione</u>
- Circolari
- Sentenze
- Libri
- Domande
- Approfondimenti
- Servizi Demografici
- Servizio Visti

Sentenza n. 1313 del 1 aprile 2016 Consiglio di Stato

Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - documentazione falsa o contraffatta

first of your friends.

Dentisti economici a Roma Impianti capsule in ceramica rapido 2,530 people like this. Be the con Garanzia, Puoi Informarti Qui. 00









Esperienza e Professionalità. Preventivi Entro 24 Ore.Contattaci!





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6486 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Marciano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via F.Corridoni n.19;

Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi 12 è domiciliata per legge; per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 00552/2015, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l'avvocato Monica Marciano e l'avvocato dello Stato Tito Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Campania, il Sig. **** ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Caserta prot. 709 del 16.12.2013 che ha rigettato la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per aver allegato all'istanza una falsa documentazione relativa alla dichiarazione di ospitalità e all'indicazione della residenza nel Comune ***.

Ha contestato nel ricorso di primo grado la falsità della documentazione, sostenendo di aver fornito soltanto la propria iscrizione anagrafica presso il Comune di ***; ha rilevato, inoltre, che l'omessa segnalazione della variazione di domicilio non avrebbe potuto comportare il rigetto della richiesta e che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la sussistenza di 'nuovi elementi' ai sensi dell'art. 5 co. 5 d.lgs. 286/1998 per rilasciare, comunque, il permesso di soggiorno.

Nel giudizio di primo grado il T.A.R. ha disposto un'istruttoria diretta a verificare se effettivamente il ricorrente avesse presentato una dichiarazione di ospitalità e di residenza in ***. La Questura ha depositato la documentazione richiesta dalla quale è emersa la falsità della dichiarazione resa dal cittadino straniero in merito alla disponibilità dell'alloggio.

Con la sentenza impugnata il ricorso è stato quindi respinto.

Con il ricorso in appello il cittadino straniero ha impugnato detta decisione sostenendo che la Questura avrebbe violato il principio di non colpevolezza, avendolo ritenuto colpevole del reato ex art. 5 c. 8 bis del D.Lgs. 286/98 senza alcuna pronuncia da parte della magistratura.

Ha quindi chiesto l'accoglimento dell'appello.

L'Amministrazione appellata si è costituita in giudizio senza svolgere attività difensiva.

All'udienza pubblica del 10 marzo 2016 l'appello è stato trattenuto in decisione.

L'appello è infondato.

Correttamente il primo giudice ha ricordato che "la certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, che «non può essere rilasciato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero, anche sulla base di dichiarazioni rese da soggetti dalla stessa indicati come ospitanti» (Cons. St., sez. VI, 19.8.2008, n. 3961; Cons. St., sez. III, 10 luglio 2013, n. 3710), e che (...) la falsa indicazione del luogo di residenza, non costituisce mera irregolarità formale ma è, anzi, da ritenersi circostanza assolutamente dirimente nel senso di imporre il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (cfr., T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 11 luglio 2008, n. 8707)".

Ha poi correttamente richiamato le disposizioni di riferimento che "impongono la revoca del permesso di soggiorno (e, 'a fortiori' il rifiuto del rinnovo) sia nel caso in cui «mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato» (art. 5 co. 5) sia nel caso in cui lo straniero abbia prodotto documentazione falsa o contraffatta (applicabili al caso di specie, v. art. 4 co. 2: «la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda»; art 22 co. 5-ter: «il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti...»). Ogni diversa soluzione, del resto, contrasterebbe con il valore primario, attribuito dalla normativa di settore (cfr. anche art. 2 D.P.R. 394/1999), «alla genuinità dei dati forniti alla P.A., presupposto indispensabile di qualsivoglia legittimo rapporto fra amministrato e pubblica amministrazione» (ex multis, Sent. TAR Napoli, sez. VI, n. 1492/2009)".

Ha poi rilevato che in seguito all'istruttoria è emersa in modo inconfutabile la falsità della dichiarazione resa dal cittadino straniero, in quanto:

"1) la Questura di Caserta ha ricevuto da ***, una denuncia querela in cui riferiva che -mentre lei era assente per un viaggio, e nella propria abitazione dimorava un suo amico di nazionalità ghanese - "si era presentato una persona di nazionalità indiana che lasciava un documento..." e che chiedeva "di

confermare ad eventuali organi accertatori la sua residenza presso la mia abitazione";

- 2) la predetta *** negava di avere qualsivoglia rapporto con il **** e chiedeva la punizione per gli eventuali reati di falso commessi anche impiegando il suo nome;
- 3) il ricorrente, a corredo della richiesta di soggiorno, effettivamente presentava una dichiarazione di residenza in *** (documenti depositati il 3.11.2014 in ottemperanza alla citata ordinanza istruttoria)".

Con un unico motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado sostenendo che sarebbe stato violato il principio di non colpevolezza, e che non vi sarebbe stato alcun accertamento in sede giurisdizionale del reato di cui all'art. 5 comma 8 bis del D.Lgs. 286/98.

La censura non può essere accolta, in quanto non rileva in questa sede l'aspetto penalistico per il quale vale il principio di non colpevolezza da lui richiamato, ma il semplice fatto storico costituito dalla produzione di una documentazione falsa, circostanza che ha trovato conferma nel giudizio di primo grado e che non risulta smentita neppure in quello di appello.

L'appello deve essere pertanto respinto.

Quanto alle spese di lite relative al grado sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 01/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

Venerdì, 1 Aprile 2016



Scarica Gratis PC Cleaner

Pulisce e Velocizza il PC! Raccomandato (Download Gratuito).





Gli Stati membri possono respingere una domanda di ricongiungimento familiare se dalla valutazione in prospettiva risulti che il soggiornante non disporrà di risorse stabili, regolari e sufficienti nel corso dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda

La direttiva sul ricongiungimento familiare è diretta a favorire il ricongiungimento con i familiari che non siano ...

<u>Leggi tutto</u> »

Riconosciuto il diritto al bonus bebé anche agli stranieri con permesso di soggiorno per motivi di famiglia

Il Tribunale di Bergamo Sezione Lavoro, con ordinanza del 15 aprile 2016, ha riconosciuto il diritto al bonus beb...

<u>Leggi tutto</u> »

Pensione di invalidità civile per sordi anche allo straniero con permesso di soggiorno di almeno un anno

Con il messaggio del 15 aprile 2016, l'INPS, facendo seguito alla pronuncia della Corte Costituzione (Leggi tutto»

Frontiere intelligenti. La Commissione propone un nuovo sistema di ingressi/uscite

"L'utilizzazione di nuove tecnologie renderà più agevole la gestione dei flussi di viaggiatori che giungono

alle nostre ...

<u>Leggi tutto</u> »

Avviato il processo di riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS)

Il comunicato stampa del 6 aprile 2016, informa che, la Commissione Europea ha avviato il processo di riforma del ...

Leggi tutto »

Tirocini formativi di cittadini stranieri - Ingresso per lavoro in casi particolari

Italia lavoro d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e ...



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

<u>Iscriviti</u> »

Canali Rss

- <u>Ultimi articoli</u>
- <u>Approfondimenti</u>
- <u>Legislazione</u>
- Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »

©2007-2016 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → <u>Home | Redazione | Newsletter | Disclaimer | Privacy | Rss | Contatti |</u>